



## D06d - Sospensione per lavoratori a domicilio

**ANNO DI COMPETENZA:** 2020

**DESTINATARI SERVIZIO:** Dipendenti

Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del DLgs 148/2015 e dagli Accordi interconfederali regionali veneti (25/06/2018 e 14/01/2020) che disciplinano un sostegno per i dipendenti artigiani lavoratori a domicilio che non possono accedere a FSBA.

L'anno di competenza è l'anno in cui ha inizio il periodo di Sospensione previsto

La domanda D06d va presentata esclusivamente a fronte di un Accordo sindacale di sospensione. L'Accordo sindacale deve essere siglato preferibilmente su modulistica predisposta da Ebav (vedi allegati). A fronte di ogni nuovo Accordo sindacale, il dipendente deve presentare una nuova domanda D06 presso uno sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali.

Il nominativo del lavoratore deve risultare nell'Accordo sindacale di sospensione.

### RENDICONTAZIONI MENSILI DI SOSPENSIONE

L'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'invio ad Ebav ([segreteria@ebav.it](mailto:segreteria@ebav.it)), da parte dell'azienda, dei LUL mensili relativi al periodo di sospensione previsto.

### CONTRIBUTO

€ **9,50** per ogni giornata di effettiva sospensione.

Nel caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni settimanali, non sono conteggiati il sabato, le domeniche e le giornate festive infrasettimanali. La durata massima di erogazione è pari al periodo massimo posto in essere in FSBA. La prestazione sarà erogata nella sola fattispecie di sospensione a zero ore.

---

**TEMPISTICA DI PAGAMENTO:**

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. La mancanza di dichiarazione IBAN, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

**TRATTAMENTO FISCALE:**

Trattamento fiscale [da confermare]

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento).

Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi Ebav" presente nella sezione [Guida ai servizi](#).

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:**

Accordo sindacale di sospensione lavoratori a domicilio

**MODULISTICA:** Allegato D06D Lavoranti Domicilio, OLD - Allegato D06D Lavoranti Domicilio, D06Dv1.3,